

TRIBUNALE CIVILE DI LECCE

REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il GOA della Prima Sezione Stralcio, avv. Diego D'Onghia Rogadeo, in funzione di giudice monocratico, ha pronunciato la seguente

SENTENZA N. 96/07
R.G.N. 5410/1994

TRA

il sig. S. M. e la sig.ra R. A. , rappresentati e difesi dall'avv.XY;

- attori –

CONTRO

la **BANCA MONTE DEI PASCHI DI SIENA S.p.A.**, in persona del suo legale rappresentante pro tempore, con sede in Siena alla Piazza Salimbeni n° 22, (già Banca Lezzi & Megha S.p.A., poi Banca del Salento, poi Banca 121 S.p.A.), rappresentata e difesa dall'avv.XY;

- convenuta –

All'udienza del 28.02.2006 la causa è stata riservata in decisione sulle conclusioni rassegnate dalle parti:

Per gli attori (udienza del 25.10.05), l'avv. XY precisava le proprie conclusioni "riportandosi integralmente a quelle già rassegnate in atti".

Per la convenuta (udienza del 25.10.05), l'avv. Petrucci precisava le proprie conclusioni "riportandosi a quelle già rassegnate nella comparsa di risposta e previo richiamo del CTU a chiarimenti al fine di quantificare il saldo del rapporto con il ricalcolo al tasso legale dal 01.01.92 al 17.04.94 e al tasso convenzionale del 18% che risulta da pattuizione scritta per il periodo successivo".

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Con atto di citazione del 14.11.1994, il sig. S. M. e la moglie, sig.ra R. A. , convenivano in giudizio l'allora Banca Lezzi & Megha S.p.A. (poi divenuta Banca del Salento, Banca 121 e infine Banca Monte dei Paschi di Siena), in persona del suo l.r.p.t., al fine di ottenere la nullità, o in subordine l'annullamento, dei contratti di apertura di credito di conto corrente stipulati dal Sig. S.M. nonché la nullità o l'annullamento della fideiussione prestata dalla sig.ra R.A.. Inoltre gli attori chiedevano di procedersi al ricalcolo dell'effettivo saldo creditore-debitore del conto corrente a mezzo di CTU tecnica-contabile.

In particolare gli attori, sostenevano che la Banca aveva fatto ricorso a forme di finanziamento c.d. a "breve termine" (quali appunto l'elasticità di cassa) per finanziare lo scoperto di c/c del sig. S.– conto che, al contrario, necessitava di un'istruttoria e di un mezzo tecnico di finanziamento rapportato al "medio-lungo" periodo (ad esempio, un mutuo): In tal modo la Banca avrebbe fatto

crescere, colpevolmente e in via esponenziale, i tassi di interesse debitori sino a far lievitare il tasso effettivo globale (T.E.G.) al 68,44%, così come ricalcolato dalla CTP di parte attorea.

Gli attori altresì eccepivano che l'Istituto di Credito, alterando i c.d. "numeri banca", avesse determinato ulteriori ed indebite competenze in proprio favore.

Alla luce di quanto sopra, gli attori ritenevano la Banca colpevole di non essersi comportata secondo le regole della correttezza e della buona fede e di aver infine applicato interessi usurari.

Instaurato il contraddittorio, si costituiva in giudizio la Banca convenuta la quale, contestando recisamente ogni avversa richiesta ed eccezione, spiegava domanda riconvenzionale al fine di veder condannare gli attori al pagamento di £. 13.199.825 oltre interessi convenzionali pari al 18% annuo dal 30.09.94 sino al soddisfo.

All'udienza del 24.10.00, il giudizio veniva interrotto a causa dell'incorporazione per fusione tra ala Banca Lezzi & Megha S.p.A. e la Banca del Salento.

Il giudizio veniva quindi riassunto dagli attori con ricorso del 26.02.01.

Veniva espletata CTU tecnico-contabile – con successivo supplemento – al fine di procedere al ricalco del saldo del c/c intestato al sig. Scrascia e, infine, all'udienza del 28.02.06, la causa veniva riservata in decisione.

MOTIVI DELLA DECISIONE

La domanda attorea risulta fondata e va accolta per quanto di ragione.

Il presente giudizio, incardinato nel lontano 1994, riguarda l'annosa problematica del ricorso degli Istituti di Credito a clausole quali il richiamo al c.d. "uso piazza" per la determinazione del tasso di interesse debitore ultralegale nonché alla capitalizzazione trimestrale degli interessi a credito.

Successivamente all'entrata in vigore della legge sulla trasparenza bancaria – che ha ritenuto nulla la c.d. "clausola uso piazza" per l'individuazione del tasso debitore ultralegale – la Suprema Corte, nel 1999, ha compiuto la nota "svolta epocale" aprendo il "nuovo corso" in materia di capitalizzazione trimestrale degli interessi debitori, dichiarati illegittimi e in quanto tali non dovuti. Successivamente la stessa Corte ha ribadito tale "nuovo corso" con numerose, costanti e univoche pronunce.

Alla luce di quanto sopra, codesto tribunale ritiene doveroso far proprio codesto nuovo ed oramai consolidato indirizzo giurisprudenziale, indirizzo richiamato tra l'altro in modo puntuale e copioso dal procuratore di parte attrice.

Pertanto, si conviene con quanto asserito dal CTU all'ipotesi n° 2, il quale, in sede di supplemento di consulenza tecnica d'ufficio – una volta ottenuta tutta la documentazione utile e necessaria relativa al periodo in esame (27.11.86 – 30.09.94) – ha proceduto al ricalco del saldo del c/c secondo i seguenti parametri:

- ha sostituito al tasso debitore convenzionale ultralegale individuato a mezzo della clausola "uso piazza" il tasso legale per tempo in vigore;
- ha sostituito alla illegittima capitalizzazione trimestrale del saldo debitore la capitalizzazione annuale.

In ordine alle contestazioni sollevate in comparsa conclusionale dalla Banca convenuta in relazione all'ammissibilità dell'ulteriore documentazione depositata dagli attori in sede di consulenza tecnica d'ufficio, non si può che rilevare che la detta eccezione è tardiva in quanto sollevata solo in sede di conclusionale.

Utilizzando i predetti criteri, il sig. S. risulta creditore della Banca Monte dei Paschi di Siena S.p.A., per il saldo di c/c n. 63440.0, di € 2.836.,29 (£. 5.491.822) oltre interessi legali a partire dal 30.09.94 sino al soddisfo.

Infine, in ordine alla eccepita nullità della fideiussione prestata dalla sig.ra R, non si può che rilevare come la stessa è rimasta meramente declamatoria: nel corso del giudizio, difatti, non è mai stata coltivata da parte attrice la quale non ha in alcun modo motivato né provato la detta eccezione di invalidità del negozio di garanzia.

La condanna alle spese del presente giudizio segue la soccombenza.

PQM

Il GOA di Lecce, pronunciando definitivamente, sulla domanda proposta dal sig. S. M. e dalla sig.ra R. A. contro la Banca Monte dei Paschi di Siena S.p.A., in persona del legale rappresentante p.t., con atto di citazione del 14.11.1994, così provvede:

1. accoglie la domanda spiegata da parte attrice nell'atto di citazione introduttivo dichiarando illegittima la capitalizzazione trimestrale degli interessi debitori nonché il ricorso alla clausola c.d. "uso piazza" per il calcolo degli interessi ultralegali e per l'effetto **condanna la Banca Monte dei Paschi di Siena S.p.A., in persona del legale rappresentante p.t. a pagare al sig. Scrascia Maurizio € 2.836,29 (€ 5.491.822) oltre interessi legali a partire dal 30.09.94 sino al soddisfo;**
2. rigetta la domanda di nullità della fideiussione prestata dalla sig.ra Reno in quanto non provata;
3. **condanna la Banca Monte dei Paschi di Siena S.p.A., in persona del legale rappresentante p.t., al pagamento delle spese legali del presente giudizio in favore del procuratore di parte attrice, dichiara, tosi antistatario, che liquida in € 5.337,00 (€ 3.077,00 per diritti; € 2.160,00 per onorari; € 100,00 per spese non documentate) oltre rimborso forfetario 12,50%, IVA e CAP come per legge.**

Così deciso in Lecce il **28 novembre 2006.**

Il Giudice Onorario Aggregato
Avv. Diego D'Onghia Rogadeo